



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA

Presidente relatore ed est.

Sergio VACCARINO

Giudice

Gaspere RAPPA

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 144/2024

nel giudizio di opposizione al collegio ex art. 142 c.g.c. iscritto al n. 69368 del
registro di segreteria proposto da:

GES.A.P S.p.a. Gestione Aeroporto Palermo S.p.a. (C.f. 03244190827)

con sede in Cinisi (Pa) presso l'aeroporto Falcone-Borsellino, **in persona del**

legale rappresentante p.t. dott. Salvatore Burrafato (C.F.

BRRSVT65P06L112X), nato a Termini Imerese il 6 settembre 1965,

elettivamente domiciliata in Palermo, via A. Borrelli n. 50, presso lo studio

dell'Avv. Enrico Cadelo (CDLNRC52C29G273Z) che la rappresenta e

difende giusta procura rilasciata su foglio separato indicando il seguente

recapito PEC: studiocadelo@legalmail.it

Avverso

Il decreto del giudice monocratico n. 31/2023/FU del 28 novembre 2023,

emesso su ricorso ex art. 141 c.g.c. della Procura regionale, depositato in data

30 novembre 2023 e comunicato alla ricorrente - tramite l'E.N.A.C.- in data

13 dicembre 2023.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 12 gennaio 2024, la GES.A.P. S.p.a, come sopra generalizzata, proponeva opposizione al collegio ex art. 142 c.g.c. avverso il decreto n.31/2023/FU indicato in epigrafe, con il quale il giudice monocratico, in accoglimento del ricorso per resa di conto depositato dalla Procura regionale in data 7 novembre 2023, disponeva che la GES.A.P. S.p.a., nella qualità di agente contabile tenuto alla riscossione e al riversamento delle addizionali comunali sui diritti di imbarco, di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, presentasse i conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2004/2022 entro 90 giorni dalla legale conoscenza del decreto in questione presso la Ragioneria dello Stato competente - dandone notizia a questa Sezione giurisdizionale - onerando la predetta Ragioneria a provvedere al conseguente deposito entro i successivi 60 giorni.

Il decreto n. 31/2023 riferisce che il ricorso della Procura erariale aveva preso abbrivio dalla segnalazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (prot. 42869 del 14 marzo 2023) con la quale era stato evidenziato il mancato deposito dei conti giudiziali relativi agli anni 2004/2022, da parte di GES.A.P. S.p.a., relativi alla riscossione e al riversamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco che la predetta Società, in qualità di agente contabile, era tenuta a depositare.

Il Procuratore regionale, dopo aver ricostruito il quadro normativo relativo alla disciplina della suddetta addizionale, chiedeva a questa Sezione Giurisdizionale di fissare un termine entro il quale l'agente contabile avrebbe

dovuto ottemperare al deposito dei suddetti conti nonché di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave ed ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine stabilito, di disporre la compilazione d'ufficio a spese dell'agente contabile in caso di persistente inadempimento a formare il conto nel termine fissato o di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto stesso fosse stato presentato dall'agente contabile nel termine fissato.

Il Giudice monocratico, con il decreto oggetto dell'odierno ricorso in opposizione, accoglieva integralmente l'istanza della Procura erariale, previa verifica attraverso il sistema informatizzato Si.Re.Co di questa Corte del mancato deposito dei suddetti conti alla data del 28 novembre 2023, affermando, da una parte, la qualifica di agente contabile della GES.A.P. S.p.a. ai sensi di quanto disposto dall'art. 74 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, nonché dalle disposizioni di carattere processuale recate dagli artt. 139 e 140 del c.g.c.; dall'altra, richiamava gli obblighi di riscossione e versamento dei diritti d'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile di cui all'art. 5, comma 5, della legge 5 maggio 1976, n. 324, nonché l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 recante "Modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile", oltre alla norma istitutiva dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri di cui all'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni applicabili *ratione temporis*.

Con il ricorso in opposizione la GES.A.P. S.p.a. premette:

- a) che le addizionali comunali reintrodotte nel 2004 con la previsione di

un particolare sistema di imposizione e riscossione prevedono che dell'imposta siano gravati i passeggeri, che la pagano ai vettori aerei unitamente al prezzo del biglietto; i vettori versano i relativi importi al gestore aeroportuale unitamente ai diritti ad esso spettanti per i servizi resi, fatturati dal concessionario, che entro trenta giorni dal mese successivo a quello dell'avvenuto incasso versa i diritti aeroportuali riscossi alla Tesoreria dello Stato e all'INPS, nelle proporzioni previste dalla legge n. 350/2003;

b) che la GES.A.P sin dal 2004 ha provveduto a riversare alla Tesoreria tutte le somme incassate a titolo di addizionale comunale nei termini di legge. Detti introiti sono annotati in una contabilità speciale soggetta a controllo interno del collegio sindacale ed esterno dell'ENAC.

Ciò sarebbe comprovato anche dalla circostanza che a seguito della verifica ispettiva del MEF, eseguita tra il 26 aprile ed il 22 giugno 2022, in ordine alle rilevazioni dei versamenti dell'addizionale comunale nel periodo preso in esame (dal 2013 al 2020) non sono state riscontrate irregolarità, ma semplicemente la Ragioneria generale dello Stato ha chiesto di compilare i rendiconti su appositi moduli, redatti dalla GES.A.P e trasmessi con Pec;

c) GES.A.P sottolinea che mai sin d'ora è stato richiesto di presentare il conto giudiziale nei termini di cui al decreto opposto.

Quindi, la difesa articola due motivi di ricorso:

1) Con il primo motivo, contesta la qualificazione di società "dipendente" dall'ENAC (Ente nazionale di Aviazione Civile) ritenendo irrituale la trasmissione del decreto n.31/2023/FU della Corte per il tramite di detto Ente che, tuttavia, ha provveduto all'incombente in data 13

dicembre 2023;

2) con il secondo motivo GES.A.P, dopo aver precisato di voler ottemperare al dispositivo del decreto n. 31/2023 limitatamente agli ultimi 10 anni (ovvero dal 2013 al 2022), eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'obbligo di resa del conto relativamente agli esercizi finanziari precedenti. Argomenta in tal senso ex art. 2956 cod. civ, che distingue dalla "perenzione amministrativa" ex art. 150 c.g.c.

Rileva, altresì, che né la Ragioneria dello Stato né alcun altro soggetto hanno richiesto sin d'ora alla GES.A.P la presentazione del conto, secondo la formale procedura prevista dall'art. 139 c.g.c. e, prima del 2016, dal R.D. 18.11.1923, n. 2440 e ss.mm.ii, nonché dal R.D. 13.8.1933, n. 1038. Cita, infine, la sentenza della Corte dei conti, Sez. Veneto n. 65 del 2018 che ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità a carico di un agente della riscossione argomentando che *"l'Amministrazione era tenuta quanto meno a richiedere al convenuto la presentazione del conto giudiziale, con la conseguenza che per le somme riscosse, e dunque il credito diventava liquido ed esigibile e valido presupposto per porre in essere idonei atti interruttivi della prescrizione"*.

La difesa di GES.A.P, ritenendo il principio applicabile anche all'obbligo di resa del conto conclude nei seguenti termini:

1) Chiede di accogliere l'eccezione di prescrizione e, nel presupposto della disponibilità di GES.A.P a presentare alla Ragioneria generale dello Stato i conti per gli esercizi 2013/2022 (o nel corso della causa o comunque nei termini assegnati), dichiarare la cessazione della materia del contendere.

2) In subordine, nell'ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione, prendere atto della disponibilità di GES.A.P a presentare i conti giudiziali anche per gli esercizi dal 2004 al 2012, nel termine assegnato.

In data 27 gennaio 2024 la GES.A.P S.p.a. ha inviato alla Ragioneria generale dello Stato (e versato in atti dell'odierno giudizio) i prospetti contabili contenenti i dati delle riscossioni e dei versamenti relativamente all'addizionale comunale contabilizzata per gli esercizi 2013/2021; successivamente, in data 1° febbraio 2024 sono stati trasmessi da GES.A.P al MEF-Ragioneria generale dello Stato, alla Ragioneria territoriale di Palermo e versati agli atti del giudizio, un prospetto relativo ai dati contabili delle riscossioni e dei versamenti per gli anni dal 2013 al 2023 e i *files* contenenti le copie dei bonifici bancari in favore della Tesoreria provinciale dello Stato e delle quietanze dei versamenti per gli esercizi 2013/2023.

Con memoria del 2 febbraio 2024 il Procuratore regionale, controdeducendo ai motivi di ricorso precisa:

a) che l'ENAC, istituita con il D.Lgs. n. 250 del 1997 è l'Autorità Unica di regolazione, certificazione e sorveglianza nel settore del trasporto aereo;

b) che infondata si appalesa l'eccezione di prescrizione dell'obbligo di resa del conto che, invero, è imprescrittibile in quanto di tratta di un diritto indisponibile finalizzato all'accertamento nelle forme giudiziali della regolarità della gestione, aspetto distinto dalla eventuale responsabilità dell'agente contabile. Per tale ragione reputa inconferente il richiamo alla sentenza n. 65/2018 della Sezione

Veneto.

c) I prospetti depositati, contenenti i dati contabili necessari per la redazione del conto giudiziale per gli anni 2013/2023 non possono essere considerati esaustivi dell'adempimento dell'obbligo di resa del conto giudiziale e, pertanto, insiste nelle richieste formulate con il ricorso per resa di conto.

Uditi, all'udienza pubblica del 14 febbraio 2024, il relatore Pres. Anna Luisa Carra e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Salvatore Ganci;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa;

Ritenuto in

DIRITTO

1. Il Collegio è chiamato a valutare la fondatezza del ricorso in opposizione presentato ai sensi dell'art. 142 c.g.c. da GES.A.P S.p.a. avverso il decreto monocratico n. 31/2023/FU di questa Sezione che, avendo riconosciuta detta Società quale agente contabile, le ha assegnato il termine per la resa dei conti giudiziali relativi alla riscossione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco, di cui alla legge n.350 del 2003, per gli esercizi dal 2004 al 2022.

In altri termini, l'oggetto del presente giudizio attiene alla delibazione della sussistenza o meno della qualifica di agente contabile della GES.A.P. in ordine alla riscossione e versamento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco e, nell'ipotesi positiva, all'individuazione degli esercizi finanziari per i quali i conti avrebbero dovuto essere presentati, laddove nelle more l'Ente non vi avesse provveduto.

Il Collegio ritiene che il ricorso in opposizione sia infondato e non possa essere

accolto, per le ragioni che seguono.

1. Il Collegio, preliminarmente, respinge l'eccezione (peraltro formulata in termini dubitativi) di irregolarità della comunicazione del decreto n. 31/2023 per due ordini di motivi: a) con riferimento agli agenti contabili costituiti da soggetti dotati di autonomia gestionale e contabile, quale GES.A.P. S.p.a, non si configura un rapporto di "dipendenza funzionale", secondo la lettera dell'art. 141, c.5, dal soggetto con cui la società si trova in rapporto di servizio ai fini della riscossione e versamento di somme di pertinenza erariale e, pertanto, in tal senso, la comunicazione del decreto è stata effettuata per il tramite dell'Ente vigilante, ovvero l'ENAC, che ha correttamente provveduto all'incombente in data 13 dicembre 2023; detta procedura non può ritenersi "irrituale" ma, al contrario, consente all'Ente vigilante -che come affermato dalla ricorrente esercita il controllo esterno sulla contabilità di GES.A.P - di conoscere degli inadempimenti connessi agli obblighi cui è tenuto l'ente vigilato; b) in secondo luogo, l'atto ha comunque raggiunto lo scopo cui era preordinato ed ha consentito alla GES.A.P. di proporre il ricorso all'odierno esame, depositato in data 12 gennaio 2024, che il Collegio reputa tempestivo.

2. In secondo luogo, il Collegio respinge l'eccezione di prescrizione del "diritto alla resa del conto" per decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. sollevata dalla difesa di GES.A.P. relativamente agli esercizi finanziari 2004/2012, ritenendo di non doversi discostare dal consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Giur. Sicilia n. 1087/2021; SS.RR. n. 720/A/1991; n.794/A/ 1992; n. 72/A/1996) che ritiene tale diritto ed il relativo giudizio imprescrittibili, in quanto relativi a diritti indisponibili finalizzati all'accertamento della regolarità della gestione del pubblico denaro e al

conseguente scarico dell'agente contabile, nelle forme del giudizio di conto previsto dagli artt. 141 e segg. del c.g.c.

Detto giudizio, invero, differisce da quello - eventualmente connesso - di responsabilità amministrativa, finalizzato all'accertamento di responsabilità erariali relative ai fatti di gestione contabile nell'ipotesi di accertati danni, assoggettato ai termini prescrizionali e che - nel caso in cui detti termini siano spirati- può comportare anche responsabilità per omessa denuncia. In tal senso, il Collegio ritiene non pertinente il richiamo alla sentenza n. 85/2008 della Sezione Giurisdizionale del Veneto. L'azione per la resa dei conti giudiziali di GES.A.P. S.p.a. da parte del Procuratore regionale, pertanto, è stata correttamente esercitata con riferimento a tutti gli esercizi finanziari per i quali i conti non risultano presentati alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che, nel caso in esame, riguardano il periodo 2004/2022, essendo l'obbligo rimasto inadempito sin dall'istituzione dell'addizionale sui diritti di imbarco.

Infine, l'azione per "resa di conto" deve essere distinta dal "giudizio sul conto" che si incardina con la presentazione del conto da parte dell'agente contabile alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti: detto giudizio si "estingue" decorsi cinque anni dal *deposito del conto* presso la segreteria della sezione *"senza che sia stata depositata la relazione prevista dall'art. 145, comma 4, o siano state elevate contestazioni a carico del contabile da parte dell'amministrazione, degli organi di controllo o del pubblico ministero che chieda con contestuale istanza la fissazione d'udienza."*(art. 150, c.1, c.g.c.).

Conseguentemente, fin quando i conti non sono presentati alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti nessuna "prescrizione estintiva"

può aver luogo.

3. Con riferimento alla qualificazione soggettiva, il Collegio ritiene che GES.A.P S.p.a., in ordine alla riscossione e al versamento dell'addizionale sui diritti di imbarco, sia da qualificarsi come "agente contabile" tenuto alla resa del conto giudiziale.

Com'è noto, in merito alla nozione di agente contabile, va richiamato l'art. 74 del R.D. n. 2440/1923 (nel testo vigente dopo la modifica operata dall'art. 1, comma1, del d.P.R. n. 627/1972) il quale prevede che siano onerati della resa del conto *"gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricevano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti."*

Il regolamento attuativo del 1924 specifica le categorie di soggetti da ricomprendersi sotto la denominazione di agenti contabili (art. 178 del R.D. n. 827/1924):

a) gli agenti che con qualsiasi titolo sono incaricati, a norme delle disposizioni organiche di ciascuna amministrazione di riscuotere le entrate dello Stato e di versarne le somme nelle casse del tesoro;

b) i tesorieri che ricevono nelle loro casse le somme dovute allo Stato, o le altre delle quali questo diventa debitore, eseguono i pagamenti delle spese per conto dello Stato, e disimpegnano tutti quegli altri servizi

speciali che sono loro affidati dal ministro delle finanze o dal direttore

generale del tesoro;

c) tutti coloro che, individualmente ovvero collegialmente, come facenti

parte di Consigli di amministrazione per i servizi della guerra e della

marina e simili, hanno maneggio qualsiasi di pubblico denaro, o sono

consegnatari di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato;

d) gli impiegati di qualsiasi amministrazione dello Stato cui sia dato

speciale incarico di fare esazioni di entrate di qualunque natura e

provenienza;

e) tutti coloro che, anche senza legale autorizzazione, prendono

ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti e riscuotono

somme di spettanza dello Stato.”

Di contenuto analogo sono le disposizioni di cui all'art. 610 del citato R.D. n. 827/1924 contenute nel titolo XIII rubricato “del rendimento dei conti giudiziali” che disciplina il rendimento del conto con cadenza annuale e la sottoposizione dell'agente contabile al giudizio di conto.

Infine, il codice di giustizia contabile, agli artt. 137 e seguenti, disciplina gli obblighi e le modalità di presentazione del conto per gli agenti contabili o per “gli agenti che vi sono tenuti” (art. 139 c.1).

In altri termini, la categoria degli “agenti contabili” comprende sia i soggetti espressamente qualificati come tali sia, anche, i contabili di fatto, in quanto la qualificazione soggettiva si acquista per il solo fatto della riscossione di somme di spettanza dello Stato.

Il Collegio evidenzia, inoltre, che l'interpretazione pacificamente accolta dalla giurisprudenza estende l'ambito soggettivo dall'originario riferimento allo

Stato alla più moderna accezione di finanza pubblica allargata e a quella degli enti locali ed istituzionali: elementi essenziali e sufficienti perché ricorra la figura di agente contabile ai sensi delle disposizioni di legge surrichiamate, sono esclusivamente la natura pubblica dell'ente per il quale il soggetto agisce e quella parimenti pubblica del denaro o del bene oggetto della gestione. Nessun rilievo assumono né il titolo in base al quale la gestione viene svolta (che può consistere in un rapporto di impiego o di servizio, in una concessione amministrativa o in un contratto o può mancare del tutto) né le modalità concrete in cui si atteggia il rapporto, che può modellarsi sugli schemi previsti e disciplinati in generale dalla legge, ma può anche discostarsene in tutto o in parte, senza mutare per questo la sua natura, ove ricorrano i predetti elementi essenziali (Cass. S.U. 28 marzo 1974, n.846).

Pertanto, la qualità di agente contabile può essere assunta, oltre che da persone fisiche, anche da persone giuridiche, sia pubbliche che private, che hanno la disponibilità di denaro pubblico. E' stata, infatti, ritenuta rilevante la natura pubblica del bene oggetto della gestione nonché il carattere pubblico dell'ente concedente, per stabilire la soggezione al rendiconto giudiziale di società private concessionarie di servizi pubblici locali (Cass. S.U. 9 ottobre 2001, n.12367).

Del pari, di recente, la Sezione regionale di controllo per la Regione Calabria, con deliberazione n. 176 del 21 settembre 2022 si è espressa in tal senso: “ *Il significato dell'espressione maneggio di denaro dev'essere latamente inteso, sì da ricomprendere non soltanto gli agenti che, in base alle norme organizzative, svolgono attività di riscossione o di esecuzione dei pagamenti, ma anche coloro che abbiano la disponibilità del denaro da qualificarsi*

pubblico (in ragione della provenienza e/o della destinazione) e siano forniti,

in sostanza, del potere di disporre senza l'intervento di altro ufficio. Il

versamento degli introiti mediante bonifico bancario diretto degli utenti è una

peculiare modalità di riscossione (prevista, peraltro, ad esempio, già nel

D.lgs.n. 112/1999, nell'ottica di una maggiore tutela dell'erario) che non

incide sulla titolarità giuridica del munus di agente contabile, considerata la

caratterizzazione generale espansiva della nozione, nonché tenuto conto della

correlata nozione estensiva di "maneggio" di denaro. Le esigenze di una

puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate da parte

dell'agente contabile, richiedono che sia dimostrato in ogni caso il carico, lo

scarico e i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze".

Quanto alle specifiche disposizioni che riguardano il ricorso in esame, l'art. 2,

comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350, nelle sue diverse

formulazioni applicabili *ratione temporis*, stabilisce che: "E' istituita

l'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.

L'addizionale è pari ad un euro per passeggero imbarcato ed è versata al

bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di

euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti destinato a compensare ENAV S.p.a, secondo modalità regolate

dal contratto di servizio di cui all'art.9 della legge 21 dicembre 1996, n.665,

per i costi sostenuti dal ENAV S.p.a. per garantire la sicurezza ai propri

impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota,

in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito sulla

base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:

a) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale

o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto

aeroporto sul totale del sedime; percentuale della superficie totale

del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela di incolumità delle

persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento

di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al

potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle

principali stazioni ferroviarie;”

Con l’art. 6 *quater* del decreto -legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con

modificazioni, dall’art. 1 della legge 31 marzo 2005, n.43 (nel testo vigente

risultante da numerose modificazioni ed integrazioni), al comma 2, in

particolare, è stato stabilito che: “L’addizionale comunale sui diritti di

imbarco è altresì incrementata di tre euro a passeggero. L’incremento

dell’addizionale di cui al presente comma è destinato fino al 31 dicembre

2018 ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e

del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 5

ottobre 2004, n. 291 e, per l’anno 2019, all’alimentazione del Fondo nella

misura del cinquanta per cento”.

Comma 3: “Le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale,

disposto dal comma 2, sono versate dai soggetti tenuti alla riscossione

direttamente su una contabilità speciale aperta presso la tesoreria centrale

dello Stato gestita dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e

intestata al Fondo speciale di cui al comma 2. L’Ente nazionale per

l’Aviazione civile (ENAC) provvede a comunicare semestralmente al Fondo

di cui al comma 2 il numero di passeggeri registrati all'imbarco degli scali nazionali nel semestre precedente, suddiviso tra utenti di voli nazionali ed internazionali per singolo aeroporto".

Comma 3-bis, aggiunto dalla lett. b) del comma 48 dell'art. 2 della legge 8 giugno 2012, n.92: *"La riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 2 avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo".*

Comma 3-ter, aggiunto dalla lett. b) del comma 48 dell'art. 2 della legge 8 giugno 2012, n.92: *"le somme rimosse sono comunicate mensilmente all'INPS da parte dei gestori dei servizi aeroportuali con le modalità stabilite dall'Istituto e riversate allo stesso Istituto, entro la fine del mese successivo a quello di riscossione, secondo le modalità previste dagli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Alle somme di cui al predetto comma 2 si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'art. 116, comma 8, lett. a), della legge 23 dicembre 2000, n.388, per i contributi previdenziali obbligatori".*

Comma 3-quater, aggiunto dalla lett. b) del comma 48 dell'art. 2 della legge 8 giugno 2012, n.92: *"la comunicazione di cui al comma 3-ter costituisce accertamento del credito e dà titolo, in caso di mancato versamento, ad attivare la riscossione coattiva, secondo le modalità previste dall'art. 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e succ. mod."*

Quanto all'inciso, di cui al citato comma 3-ter, *"con le modalità in uso per la*

riscossione dei diritti di imbarco”, il Collegio richiama il contenuto del d.P.R.

n. 1085/1982, recante le “Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti d’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile” ed, in particolare, l’art.12 secondo cui: *“Il direttore della circoscrizione aeroportuale deve rendere alla Corte dei conti, tramite la competente ragioneria regionale, alla fine dell’esercizio finanziario o della propria gestione, il conto giudiziale (MOD.8 A.C.) corredandolo dei seguenti documenti giustificativi debitamente sottoscritti”*. Al successivo art.16 è altresì precisato che: *“Negli aeroporti in cui l’Amministrazione dello Stato abbia concesso ad enti o società la gestione di aerostazioni per passeggeri e la relativa convenzione sia stata approvata e resa esecutiva, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del diritto per l’imbarco dei passeggeri in voli internazionali è esercitato ad opera dell’ente o della società in conformità all’art.6, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324. Qualora la concessione riguardi la gestione della aerostazione merci, l’ente o la società esegue l’accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa erariale di sbarco ed imbarco sulle merci trasportate per via aerea ed introita il relativo provento, in conformità dell’art.6, quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n.324”*.

Inoltre, ai sensi dell’art. 5 di quest’ultima disposizione normativa, recante “Nuove norme in materia di diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile”, il diritto per l’imbarco di passeggeri *“è dovuto direttamente dal vettore che se ne rivale nei confronti del passeggero”*.

Il Collegio ritiene, infine, di dover sottolineare il riferimento normativo di cui all’art. 2, comma 617-bis della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo cui

“ai versamenti di somme all’entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all’elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all’art. 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, ciò che rendeva l’obbligo di resa di conto giudiziale inequivoco per i gestori aeroportuali.

Il quadro normativo come sopra delineato rende chiara ed inequivocabile la sussistenza di tutti gli elementi per poter affermare la qualifica di “agente contabile” per il gestore dei servizi aeroportuali – nel caso in esame GES.A.P. S.p.a. – in ordine all’accertamento, riscossione e versamento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di cui all’art. 11 della legge n. 350/2003: a) natura pubblica dei diritti erariali riscossi dalla società aeroportuale nei confronti dei vettori aerei (che si rivalgono sul passeggero riscuotendo la tassa erariale unitamente al costo del biglietto aereo); b) accertamento del “carico contabile”, costituito dall’insieme dei dati relativi al traffico dei passeggeri nell’aeroporto che consente all’ente di quantificare gli introiti da riscuotere dai singoli vettori aerei; c) obbligo di riversamento in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

Si tratta, pertanto, di “maneggio” e/o disponibilità di somme di denaro di pertinenza pubblica che, per ciò solo, obbligano il gestore a renderne il conto alla competente Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, previa verifica di concordanza da parte di un responsabile del procedimento interno all’Ente e successiva parifica da parte della competente Ragioneria Territoriale dello Stato.

Sotto tale aspetto, pertanto, l’impugnato decreto è esente da censure e va interamente confermato. Invero, neppure GES.A.P S.p.a. nel ricorso in esame

ha contestato la qualificazione di agente contabile, rappresentando, anzi, la propria disponibilità a presentare i conti giudiziali come richiesto dalla Corte (quantomeno per gli esercizi 2013/2022): la Società ha semplicemente fatto presente che mai nessuna autorità istituzionale aveva richiesto tale adempimento sin dal 2003, né era stato fornito l'apposito modello da compilare per la redazione dei conti.

La circostanza corrisponde al vero ed, in tal senso, è da stigmatizzare l'operato della Ragioneria generale dello Stato (che non ha mai impartito apposite istruzioni operative agli uffici territoriali con riferimento alla presentazione dei conti giudiziali per l'addizionale comunale sui diritti di imbarco) ed alle competenti Ragionerie territoriali che, nella propria autonomia operativa, non hanno rilevato – segnalando alla Sezione giurisdizionale della Corte ed alla Procura erariale – sia l'omessa presentazione dei succitati conti giudiziali che i dati identificativi dei suddetti agenti contabili, ai sensi dell'art. 138 del c.g.c., al fine di alimentare il sistema informativo della Sezione con l'inserimento dei dati delle gestioni contabili dei relativi agenti che - in prima battuta - sono nella disponibilità dell'amministrazione preposta al controllo delle entrate erariali: difatti, ancorché con notevole ritardo, è stata proprio la Ragioneria generale dello Stato, in sede ispettiva, ad evidenziare la problematica, rilevando, altresì, l'opportunità di un intervento normativo per disciplinare tempi, modalità di riscossione ed eventuali sanzioni in caso di ritardo nel riversamento di dette tasse erariali.

3. Il Collegio passa ad esaminare, ora, l'aspetto relativo alla presentazione, da parte di GES.A.P, nelle more della discussione in udienza, dei prospetti contabili relativi alle riscossioni ed ai versamenti dei diritti in questione per

gli esercizi finanziari 2013/2022 al fine di verificare se, con riferimento a dette annualità, possa ritenersi adempiuto l'obbligo di resa del conto giudiziale.

Il Collegio, preso atto della documentazione versata in atti, ritiene che la stessa non possa ritenersi sufficiente ad integrare l'adempimento dell'obbligo di presentazione dei conti giudiziali, in quanto si tratta di un unico prospetto riepilogativo contenente i dati contabili, ancorché distinti per singole annualità che, in primo luogo, non risponde al *requisito dell'annualità del conto giudiziale*, da redigersi al termine di ogni esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 139 c.g.c.; in secondo luogo, elementi indefettibili del conto giudiziale, che non si evidenziano dal prospetto riepilogativo trasmesso, sono costituiti da: a) resti da riscuotere e da versare con riferimento all'esercizio precedente; b) carico contabile accertato mensilmente (nel caso in esame l'ente calcola quanto i vettori aerei sono tenuti a versare in base al numero dei passeggeri registrati agli imbarchi nel mese); c) riscossioni effettuate nel mese ed estremi delle quietanze; d) riversamenti effettuati nel mese ed estremi delle quietanze; e) resti da riscotere e da versare alla fine dell'esercizio. Il conto annuale, debitamente sottoscritto dall'Agente contabile (nel caso di una Società da chi ne ha la legale rappresentanza) è munito del visto di concordanza del soggetto cui la struttura affida il controllo della gestione (*id est* responsabile del procedimento) e trasmesso alla competente Ragioneria territoriale dello Stato che ne cura la parificazione con le proprie scritture contabili e lo trasmette alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti.

Per quanto sopra esposto il Collegio, respinge le eccezioni di irritualità della comunicazione del decreto n. 31/2023, respinge l'eccezione di prescrizione

del diritto alla resa del conto per gli anni 2004/2012 confermando integralmente il decreto n. 31/2023/FU e dichiara **l'obbligo di GES.A.P. S.p.a. di presentare i conti giudiziali, per ciascuna annualità dal 2004 al 2022, entro novanta giorni dalla legale conoscenza della presente sentenza**, alla competente Ragioneria territoriale dello Stato, dandone notizia a questa Sezione Giurisdizionale.

La **competente Ragioneria territoriale dello Stato**, rispettati tutti gli altri necessari adempimenti, dovrà provvedere al conseguente deposito dei citati conti giudiziali entro i **successivi 60 giorni**: i termini assegnati con il decreto opposto sono, infatti, rideterminati con decorrenza dalla notifica della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in opposizione in epigrafe e, per l'effetto, conferma il decreto n. 31/2023/FU come in motivazione.

Il Collegio, considerata l'assoluta novità della questione trattata, compensa interamente le spese tra le parti.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Presidente-estensore

Dott.ssa Anna Luisa Carra

(F.to digitalmente)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 08 aprile 2024 Il Funzionario Responsabile del Servizio

Dott.ssa Caterina Giambanco
Firmato digitalmente